

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'attività di estetista è disciplinata, oltre che dalla Legge 4 gennaio 1990 n. 1 e dalla Legge Regionale 09.12.1992 n. 54, dalle disposizioni del presente regolamento; tra le attività sopra elencate sono comprese quelle degli istituti di bellezza o simili esercitate in luogo pubblico o privato (reparti di alberghi, hotels, ospedali, case di cura, palestre, piscine, centri medici, caserme, case di riposo, centri commerciali o ambienti comunque denominati ecc.) qualunque siano le forme o la natura giuridica d'impresa dei soggetti che coordinano o dirigono o gestiscono i predetti ambiti..
2. Con il termine "estetista" si designa qualsiasi attività interessante la superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, anche mediante l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione anche solo di uno degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 n. 1 (Allegato A), secondo quanto previsto dal punto 1 dell'articolo 10 della medesima legge, con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
3. Sono comunque assoggettate al presente regolamento le attività esercitate in studi, gabinetti o istituti di estetica o di bellezza, a prescindere dal modo, dalla forma e dalla natura giuridica con cui sono attuate.
4. Il presente regolamento è separato da quello disciplinante le attività di barbiere e parrucchiere, tradizionalmente considerate affini, allo scopo di valorizzare le reciproche specificità e diversità, attestate dai differenti addensamenti ed ubicazioni territoriali delle rispettive unità operative, dalla differente utenza, dal diverso andamento del mercato dal lato della domanda, tendenzialmente positivo.
5. Il fine di cui al c. 4 è perseguito, oltre che dall'applicazione dell'art. 6, anche da una significativa riduzione delle barriere di accesso al mercato dal lato dell'offerta, assicurata dall'applicazione del c. 3 dell'art. 8.

Articolo 2

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'esercizio dell'attività di estetista è soggetto ad apposita autorizzazione amministrativa.
2. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Dirigente sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento:
 - a. della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione oppure del direttore dell'azienda, come previsto dalla legge 4 gennaio 1990 n. 1;
 - b. dell'idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati ed al personale addetto.
3. L'accertamento dell'idoneità igienico sanitaria dei locali è effettuato dall'Ufficio di Igiene Pubblica della A.S.L., a seguito di richiesta scritta dell'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni.
4. L'esito dell'accertamento effettuato dall'Ufficio di Igiene Pubblica dell'A..S.L. deve essere comunicato all'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni nel termine tassativo di 30 giorni dalla data di effettuazione della richiesta. Trascorso tale termine senza che non giunga o non venga espresso alcun parere, lo stesso sarà inteso come favorevole al rilascio dell'autorizzazione.

5. Al procedimento relativo all'esame delle domande e al rilascio dell'autorizzazione si applicano le norme previste dalla Legge 07.08.1990 n.241.

Articolo 3

AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI ALLA STESSA IMPRESA COMPRESA DI ATTIVITA' DIVERSE NEL MEDESIMO ESERCIZIO SOCIETA' INFRASETTOREALI

1. Ad una stessa impresa individuale avente i requisiti previsti dalla legge 8 Agosto 1985 n. 443 non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi posti in luoghi diversi.
2. In deroga al c. 1, tuttavia può essere rilasciata ad una stessa impresa un'ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività di estetista presso una convivenza anagrafica a condizione che il servizio venga svolto dal titolare, o da suo dipendente, esclusivamente a favore dei conviventi.
3. Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'Impresa.
4. Ad una stessa società non avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in questo caso sull'autorizzazione amministrativa dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della direzione/gestione della relativa unità operativa.
5. Ad una stessa persona fisica non è possibile ricondurre più di un'autorizzazione amministrativa, salvo quanto previsto al precedente c. 2.
6. L'attività di estetista può essere svolta congiuntamente a quella di barbiere e parrucchiere nello stesso esercizio con il possesso di un unico provvedimento autorizzativo delle distinte attività, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 23.

Articolo 4

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA


1. Le attività di estetista non possono essere svolte in forma ambulante.
2. Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio anche provvisorio del cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da loro dipendente incaricato, purché nei limiti dell'orario massimo di lavoro consentito.
3. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali, l'attività di estetista può essere autorizzata anche se svolta presso il domicilio dell'esercente. In tal caso il richiedente deve consentire i controlli da parte dell'Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività. Detti locali devono, comunque, essere distinti e separati quelli adibiti a civile abitazione, e muniti di proprio idoneo servizio igienico.
4. E' vietato l'esercizio dell'attività di estetista senza autorizzazione, anche se svolta a titolo di "dimostrazione" di prodotti della cosmesi o di altro; anche in questo caso tali attività sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi a norma dell'art. 6 escluso il requisito della distanza minima, nonché a condizione che le prestazioni non comportino alcun corrispettivo sotto alcuna forma.
5. Tali prescrizioni non si applicano per iniziative strettamente legate all'attività di formazione e di aggiornamento professionale promosse da enti o da associazioni del comparto.
6. Le imprese esercenti le attività di estetista possono cedere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso.

Articolo 5
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

1. Al fine di razionalizzare la dislocazione degli esercizi nel territorio comunale e per rendere la rete degli esercizi più rispondente alle esigenze dei consumatori, il territorio comunale è suddiviso in tre zone commerciali.
2. Le zone sono così denominate:
 - **ZONA 1: CENTRO STORICO** nell'area delimitata da Via Salita Salice (esclusa), Largo Eroi, Viale Alpi (compreso), Viale Stura, Piazza Vittorio Veneto, Via Ospedale, Viale Indipendenza, Via Cavour (a partire dalla porta di San Martino), Viale Sacerdote, Viale Bianco.
 - **ZONA 2: FOSSANO CENTRO ABITATO**: area classificata come centro abitato ad esclusione del centro storico definito zona 1 e come individuata nell'apposita cartografia
 - **ZONA 3: FOSSANO PERIFERIA** comprendente la zona limitrofa al centro abitato, la zona industriale e centri frazionali: Murazzo, S. Sebastiano, Maddalene, S. Lorenzo, S. Martino, S. Lucia Loreto, Gerbo, S. Vittore, Piovani, S. Antonio Baligio, Mellea, Cussanio, Tagliata, Boschetti.
3. Le zone sono individuate comunque nell'apposita cartografia, con le seguenti specificazioni:
 - sia il lato destro che il lato sinistro delle strade che dividono le altre zone dalla zona 3, sono escluse da quest'ultima e comprese nella zona che delimitano;
 - Via Cavour fa parte della zona 1 solo nel tratto compreso tra Via Roma e la Porta di S. Martino;
 - P.zza Bava è compresa nella zona 2.

Articolo 6
CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI DI ESTETISTA

1. Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di estetista possono essere rilasciate solo ed unicamente nel rispetto di una distanza minima, stabilita per ogni singola zona come determinate nel precedente art. 5, fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti.
2. La distanza minima di cui al primo comma corrisponde al lato dell'area di influenza di ciascun tipo di esercizio.
3. Tale distanza si determina utilizzando la seguente formula e il risultato è arrotondato al metro lineare inferiore, utilizzando come parametri i dati sotto specificati:



A = numero degli esercizi presenti nella zona commerciale

B = superficie in metri quadrati della zona commerciale

C = abitanti della zona al 31 dicembre di ogni anno

D = rapporto tra gli abitanti della zona al 31 dicembre di ogni anno e addetti in esercizio

E = addetti: fissati in numero di due per esercizio (sulla base del risultato di precedenti indagini, arrotondato per eccesso); sono addetti: il titolare, i soci che prestano la loro opera qualificata in caso di società aventi i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443, i familiari coadiuvanti, i dipendenti e gli apprendisti.

4. A tale formula si applicano i correttivi di cui al seguente art. 8.
5. Le distanze in metri risultano quelle contenute nell'allegato a) al presente regolamento; tali distanze sono ricalcolate entro il 31 gennaio di ogni anno, aggiornando i parametri di cui al precedente 3° comma e sono approvate con determinazione dirigenziale, che non costituisce modifica al regolamento.

Articolo 7

TRASFERIMENTO DI SEDE

1. Al fine del trasferimento di sede all'interno della stessa zona di un esercizio già autorizzato e con almeno tre anni di effettiva attività, le distanze previste dall'art. 6 sono ridotte del 75%.
2. Al fine del trasferimento di sede tra una zona e l'altra di un esercizio già autorizzato e con almeno tre anni di effettiva attività, le distanze previste dall'art. 6 sono ridotte del 35%.

Articolo 8

CRITERIO DI MISURAZIONE DELLE DISTANZE

1. La distanza tra gli esercizi deve essere calcolata misurando il percorso pedonale più breve intercorrente fra i numeri civici in esame e cioè, fra il centro porta dell'esercizio già autorizzato più vicino ed il centro porta del nuovo esercizio in esame, oppure, se questo si trova ubicato all'interno di un edificio, al centro della porta di ingresso di quest'ultimo sulla pubblica via.
2. La misurazione deve essere effettuata mantenendosi ad un metro di distanza dai muri ed attraversando vie, piazze e crocevia, eventualmente interposti, in senso perpendicolare all'asse stradale.
3. Sulla misura finale della distanza, arrotondata al metro lineare superiore in caso di residuo frazionario, allo scopo di realizzare le finalità di cui agli ultimi due comma dell'art. 1, si applica una maggiorazione pari al 50 % della distanza minima tra esercizi, prevista dall'art. 6.
4. Il rispetto della distanza minima di cui al presente articolo è richiesta tra esercizi dello stesso tipo, appartenenti alla stessa zona, con l'eccezione prevista dal successivo art. 23.
5. La distanza esistente tra gli esercizi è verificata dall'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni tramite l'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 9

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRASFERIMENTO DEGLI ESERCIZI DI ESTETISTA

1. L'autorizzazione al trasferimento delle attività di estetista è condizionata al rispetto delle distanze minime di cui agli artt. 6 e 7 ed al rispetto dei requisiti igienico sanitari.
2. Con provvedimento del Dirigente è comunque consentito il trasferimento indipendentemente dalla distanza prevista dagli artt. 6 e 7, nei seguenti casi:
 - a. definitivo perimento dello stabile per demolizione, incendio o altre analoghe cause;

- b. sfratto esecutivo non dovuto a morosità o sopravvenuta definitiva indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato.
3. E' inoltre consentito il trasferimento temporaneo per un periodo di 18 mesi, prorogabili una sola volta di altrettanti, in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione, ecc. dell'esercizio, ovvero in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi, temporanei, da documentare.

Articolo 10
IDONEITA' IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI,
DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE, DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI
E DEGLI ADDETTI

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento, salva la previsione dell'art. 21, ultimo comma, devono avere:
 - a. un'altezza non inferiore a mt. 2,70;
 - b. la superficie areo-illuminante non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento;
 - c. i servizi igienici interni all'edificio in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia;
 - d. gli impianti elettrici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa, ed in particolare devono essere certificati con apposita dichiarazione di conformità prevista dalla legge 5 marzo 1990, n. 46.
2. Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in materiale igienicamente idoneo dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura; tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto.
3. Gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido cambio d'aria.
4. Ogni esercizio deve essere provvisto di un idoneo servizio igienico proprio, con le caratteristiche previste dalle norme e dalle disposizioni vigenti in materia.
5. Tutti gli esercizi dove è svolta l'attività di estetista devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio con sportelli per quella pulita, nonché di un recipiente pure chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta delle immondizie. Tali contenitori devono essere posizionati in apposito locale.
6. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoratori nonché di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.
7. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione.
8. Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale, strumenti taglienti e aghi; tali precauzioni hanno anche lo scopo di impedire la trasmissione e la diffusione di agenti patogeni quali i virus delle epatiti B, C, o di altri agenti patogeni quali l'HIV (causa dell'AIDS), norme igieniche che devono essere rispettate anche dal personale dipendente:
 - a. l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;

- b. il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
- c. prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d. nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- e. per ogni nuovo cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- f. le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti, e simili non possono essere servite;
- g. tutti gli attrezzi, occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente come forbici o altri strumenti metallici deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso, ove esistono in commercio; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; in ogni caso, tutti gli strumenti del mestiere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell'uso nell'alcool denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni dell'ufficio di Igiene Pubblica quale organo Sanitario di vigilanza competente sul territorio.
- h. gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
- i. in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta al controllo medico ed a eventuali esami di laboratorio o vaccinazioni specifiche;
- j. per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini e dei preparati essiccatori;
- k. i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- l. durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme;
- m. gli strumenti riutilizzabili devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi strumenti; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121° C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170° C per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, è possibile procedere alla disinfezione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante, e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere l'ipoclorito di sodio per 30 minuti, da preparare immediatamente prima dell'uso alla concentrazione di 20 ml/l per materiale pulito o 100 ml/l per materiale sporco; lo strumento metallico può in questo caso subire qualche danno; una seconda possibilità è l'utilizzo dell'alcool etilico al 70% per 30 minuti, particolarmente efficace sul HIV, ma poco sui virus più resistenti; la sua efficacia migliora se mescolato con composti quaternari dell'ammonio, quali la clorexidina.

10. Il titolare dell'autorizzazione segnalerà al Servizio di Igiene Pubblica casi o focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici.
11. La dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali deve essere richiesta, oltre che per l'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti, ogni qual volta vengono a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate; il personale di vigilanza del servizio di igiene Sanità pubblica potrà comunque effettuare periodiche ispezioni al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche di idoneità.

Articolo 11 **DOMANDE DI NUOVE AUTORIZZAZIONI**

1. Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento dell'attività di estetista devono essere indirizzate al Comune - Ufficio Commercio Polizia Amministrativa e nella stessa devono essere riportate:
 - a. generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);
 - b. descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere (estetista);
 - c. ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico).
2. A tali istanze deve essere allegato un documento attestante il possesso della qualificazione professionale del richiedente ovvero dichiarazione attestante che la persona è già stata iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per la medesima attività che si intende svolgere; nel caso di società la qualificazione professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell'azienda.

Articolo 12 **DOMANDE DI TRASFERIMENTO**

1. Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento delle attività disciplinate dal presente regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall'art. 11.

Articolo 13 **PRIORITA' NELL'ESAME E NELL' ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE**

1. Le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto di quanto stabilito dai commi seguenti.
2. Nel caso di stessa data di presentazione verrà data preferenza ai richiedenti che dimostrino la disponibilità dei locali o dell'area destinata alla loro costruzione.
3. Nel caso che diversi richiedenti abbiano la disponibilità dei locali o dell'area, sarà data preferenza alla domanda presentata dal richiedente più giovane.
4. Per data di presentazione si intende quella di presentazione della domanda al Protocollo Generale del Comune oppure di spedizione della raccomandata con cui è inoltrata la stessa.
5. Le domande di autorizzazione al trasferimento dell'esercizio in altra zona o al trasferimento all'interno della zona, presentate dai richiedenti, che abbiano esercitato l'attività nei locali dai quali si richiede il trasferimento per un periodo non inferiore ad un anno, debbono essere esaminate ed accolte con priorità rispetto alle domande di rilascio di nuove autorizzazioni, qualora abbiano la stessa data di presentazione.
6. Le domande di autorizzazione al trasferimento aventi la stessa data di presentazione debbono essere esaminate secondo il seguente criterio di priorità:

- a. per prima la domanda di trasferimento all'interno della zona;
- b. per seconda la domanda di trasferimento in altra zona;
- c. per terza la domanda presentata dal titolare con più anzianità di esercizio.

Articolo 14
SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI

1. Le domande tendenti ad ottenere il subingresso per atto tra vivi nell'attività di estetista essere presentate secondo le modalità previste dall'art. 11. Alla domanda deve essere allegata copia dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata relativa alla cessione dell'azienda.

Articolo 15
INVALIDITA', MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE
DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato possono richiedere, entro sei mesi dall'evento, l'intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purché sia comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.
2. Decorso il quinquennio, ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'autorizzazione decade salvo che l'intestatario non provi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

Articolo 16
DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
SOSPENSIONI TEMPORANEE - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. L'autorizzazione di cui all'art. 2 decade in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 15.
2. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:
 - a. mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
 - b. sospensione dell'attività per oltre un anno.
3. Il Dirigente, per comprovate necessità o per altri gravi motivi, può prorogare di sei mesi il termine di attivazione dell'esercizio.
4. E' fatto obbligo di dare preventivamente comunicazione al Comune, Ufficio Commercio Polizia Amministrativa nel caso di sospensioni temporanee dell'attività per un periodo superiore ai 30 giorni.
5. Su richiesta dell'interessato, il Dirigente può autorizzare la sospensione dell'attività fino al massimo di un anno per ragioni di necessità o per altri gravi motivi da documentare.
6. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di restituzione dell'autorizzazione amministrativa.

Articolo 17
COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - EFFETTI

1. I provvedimenti del Dirigente sono comunicati per iscritto agli interessati.
2. I dinieghi in materia di autorizzazione sono motivati e notificati a mezzo raccomandata A.R. al richiedente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda regolare e completa, ovvero 60 giorni dalla data di regolarizzazione e completamento della stessa.
3. La comunicazione di irregolarità od incompletezza è notificata al richiedente, sempre a mezzo raccomandata A.R., entro il decimo giorno di ricevimento della domanda.
4. Al richiedente sono concessi 30 giorni per sanare la irregolarità o l'incompletezza della domanda. Il mancato adempimento comporta l'archiviazione della stessa. Non possono essere sanate le dichiarazioni false e mendaci.
5. La mancanza di comunicazione di diniego nei modi previsti dal precedente c. 2, comporta la formazione del "silenzio assenso" come previsto dall'art. 20 della legge 241/1990.
6. La formazione del "silenzio assenso" non esclude la possibilità di revoca dell'autorizzazione, qualora venga successivamente accertata la mancanza ovvero la decadenza di uno qualsiasi dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio della stessa.
7. Le domande già respinte non costituiscono ragione di priorità per l'interessato, relativamente a successive analoghe domande fatte per lo stesso tipo di attività.

Articolo 18
ESPOSIZIONI OBBLIGATORIE

1. In ogni laboratorio per l'esercizio dell'attività di estetista è obbligatoria l'esposizione al pubblico in modo ben visibile di:
 - a. autorizzazione amministrativa
 - b. listino prezzi
 - c. orario di apertura settimanale
 - d. qualunque altro atto od avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

Articolo 19
COMMISSIONE COMUNALE

1. La Commissione Comunale per le attività di estetista:
 - a. è nominata con decreto sindacale;
 - b. resta in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco che l'ha nominata;
 - c. è composta da:
 - Dirigente del Dipartimento Amministrativo o suo delegato quale Presidente;
 - due rappresentanti delle Associazioni Artigiane di categoria maggiormente rappresentative;
 - un rappresentante dei lavoratori designato unitariamente dalle Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
 - un rappresentante dei consumatori designato unitariamente dalle diverse associazioni;
 - il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato.
2. I compiti della Commissione sono i seguenti:
 - esprimere un parere obbligatorio ma non vincolante sull'approvazione e modifiche al regolamento ed in materia di orari di apertura degli esercizi.

- svolge attività di verifica sull'operato dell'Ufficio che è tenuto a comunicare, in apposita riunione da tenersi entro il mese di febbraio di ciascun anno, l'attività svolta nell'anno precedente.
3. La Commissione esprime il proprio parere indifferentemente dal numero di componenti presenti alla riunione.

Articolo 20 **VIGILANZA**

1. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'art. 1.

Articolo 21 **SANZIONI**

1. La procedura per l'accertamento e la contestazione delle violazioni al presente regolamento è quella prevista dalla legge 24 11/1981 n. 689.
2. L'esercizio dell'attività di estetista senza qualificazione professionale oppure senza autorizzazione comunale è punito con le sanzioni previste dalla legge 04.01.1990 n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista".
3. Le sanzioni amministrative da applicare per le altre violazioni al regolamento sono le seguenti:
- esercizio dell'attività svolto in forma ambulante (art. 4): da € 167 a € 500
 - violazioni alle norme igienico – sanitarie (art. 10) da € 167 a € 500
 - violazioni in materia mancata esposizione degli orari (art. 18) da € 167 a € 390
 - altre violazioni da € 100 a € 300
3. L'attività svolta senza autorizzazione comporta anche l'ottemperanza all'ordine di immediata cessazione della stessa.
4. Dell'ordine di cessazione di cui al c.3 è data comunicazione alla Camera di Commercio, alla Commissione Provinciale per l'Artigianato e a tutti gli organi preposti al controllo.

Articolo 22 **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Gli esercizi esistenti alla data di approvazione del presente regolamento debbono adeguarsi a quanto disposto dall'art. 9, commi da 1 a 6 e 8, nel contesto di lavori di ristrutturazione o di riarredo integrale, entro il 31 luglio 2005.

Articolo 23 **NORMA DI RINVIO**

1. L'autorizzazione per l'attività di estetista congiunta a quella di barbiere o parrucchiere da esercitarsi nei medesimi locali, è rilasciata alle seguenti condizioni:
- il titolare o i soci devono possedere la qualificazione professionale per svolgere le diverse attività;
 - i relativi ambienti devono essere disposti conformemente a quanto risulta dal previo parere dell'ASL;

- la distanza minima necessaria tra esercizi è la minore tra quelle prescritte.
2. Per le distanze minime previste per gli esercizi di barbiere e parrucchiere si rinvia al regolamento di settore.
 3. In deroga al c. 1, presso le convivenze e previo parere dei competenti Servizi Sanitari, lo stesso locale può essere adibito all'esercizio delle attività di estetista. congiunta a quella di barbiere o di parrucchiere.

Articolo 24 **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di scadenza della seconda pubblicazione.
1. Dalla stessa data è abrogato il regolamento comunale per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini approvato con provvedimento consiliare n. 76 del 16/07/2000.